

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nella provincia de L'Aquila e degli altri comuni abruzzesi, sono stati emanati i primi provvedimenti d'urgenza in favore delle zone colpite dal sisma.

Fra tali prime disposizioni, tuttavia, non è stata finora prevista la sospensione "ex lege" dei termini di adempimento delle obbligazioni, tra i quali quello di pagamento dei premi di assicurazione.

Tali termini quando lo si è ritenuto necessario, hanno formato oggetto di espressa ed autonoma previsione di legge.

In attesa di ulteriori previsioni, che verosimilmente integreranno le prime ordinanze emanate, ANIA ha invitato le imprese di assicurazione ad adottare provvedimenti e misure a favore degli assicurati delle zone terremotate, come già effettuato in occasione di analoghi eventi verificatisi in passato.

Più in particolare, l'Associazione ha invitato tutte le imprese

1. a prorogare di trenta giorni l'ordinario termine di comperto entro il quale gli assicurati residenti nelle zone colpite dal terremoto possano pagare i premi con scadenza compresa tra il 6 aprile e il 31 dicembre p.v. senza incorrere nella sospensione della garanzia;
2. a considerare in via prioritaria le necessità e le difficoltà degli agenti operanti nelle zone colpite, anche al fine del più rapido ripristino delle strutture eventualmente danneggiate dal terremoto.